

Programma Regionale SARDEGNA FESR 2021-2027

**“Progetti di innovazione collaborativa
nella Piattaforma Energie rinnovabili”**

**Area di specializzazione
“Reti Intelligenti per la gestione efficiente dell’energia”
Tecnologie per la transizione energetica**

DISPOSIZIONI ATTUATIVE



SARDIGNA CHIRCAS
SARDEGNA RICERCHE



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

INDICE

SCHEDA DI SINTESI DEL PROGRAMMA.....	1
ART. 1 – FINALITÀ E OGGETTO	2
ART. 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA.....	2
ART. 3 – DURATA E RICADUTE DEL PROGETTO	3
ART. 4 – CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA E DEI PROGETTI	3
ART. 5 – FASI DEL PROGRAMMA	4
ART. 6 – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	5
ART. 7 – SPESE AMMISSIBILI.....	7
ART. 8 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	7
ART. 9 – SELEZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI.....	8
ART. 10 – AVVIO DEI PROGETTI	10
ART. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	10
ART. 12 – MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI.....	11
ART. 13 – INFORMATIVA A TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI..	11
ART. 14 – PUNTO DI CONTATTO UE.....	11
ART. 15 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	11
ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI	12
ALLEGATI.....	12
APPENDICE 1 – DEFINIZIONI	13
APPENDICE 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI	15
APPENDICE 3 – PRIVACY – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	18

SCHEDA DI SINTESI DEL PROGRAMMA

Programma “Progetti di innovazione collaborativa nella Piattaforma Energie rinnovabili - Area di specializzazione Reti Intelligenti per la gestione efficiente dell’energia - Tecnologie per la transizione energetica”	
FONTI FINANZIARIE	FESR
PROGRAMMA	Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027
STANZIAMENTO	Importo € 1.500.000,00
OBIETTIVO – FINALITÀ	Il programma prevede la realizzazione di progetti di innovazione collaborativa focalizzati sulle competenze e sulle tematiche della transizione energetica. Tali progetti, sviluppati congiuntamente da organismi di ricerca pubblici e imprese operanti nel territorio regionale, mirano a promuovere l’innovazione attraverso attività di trasferimento tecnologico. I progetti, definiti tramite un confronto tra la Piattaforma Energie rinnovabili e le imprese coinvolte, dovranno includere attività sperimentali svolte almeno in parte presso le strutture della Piattaforma stessa. I risultati ottenuti saranno condivisi con tutte le imprese partecipanti e saranno comunque disponibili per chi ne farà richiesta.
SETTORI AMMISSIBILI	Tutti i settori previsti dalla normativa pertinente, in particolare il Reg. (UE) 2021/1058 e il Reg. (UE) 2021/1060.
BENEFICIARI	Sardegna Ricerche.
LOCALIZZAZIONE DELL’INVESTIMENTO	Sede della Piattaforma Energie rinnovabili.
INVESTIMENTI AMMISSIBILI	Attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
TIPOLOGIA OPERAZIONE	Acquisizione di beni e servizi.
DIMENSIONE DEI PROGETTI	Massimo € 1.500.000,00.
SPESE AMMESSE	Apparati e strumenti sperimentali, inclusi beni e servizi ad essi funzionali.
SITI DI RIFERIMENTO	www.sardegna ricerche.it www.sardegna programmazione.it

ART. 1 – FINALITÀ E OGGETTO

1. Il Programma “Progetti di innovazione collaborativa (PIC) nella Piattaforma Energie rinnovabili” (di seguito “Programma”) si inquadra nel PR Sardegna FESR 2021-2027, approvato dalla Commissione europea con la Decisione C(2022)7877 del 26 ottobre 2022, successivamente modificata dalla Decisione C(2024)6563 del 12 settembre 2024, decisioni di cui la Giunta Regionale ha preso atto con la DGR 37/46 del 25 settembre 2024.
2. Il Programma è finalizzato a rafforzare la collaborazione tra gli attori del sistema regionale (imprese, organismi di ricerca e Sardegna Ricerche), contribuendo all’obiettivo specifico RSO1.1 “*Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate*”, Azione 1.1.1 (Rafforzamento dell’ecosistema regionale della ricerca, mediante supporto all’attività di ricerca delle imprese nei settori della S3), Priorità 1 - Competitività intelligente, del PR Sardegna FESR 2021-2027. L’area di specializzazione è “Reti Intelligenti per la gestione efficiente dell’energia” della Strategia di specializzazione intelligente regionale (S3), con focus sulle tecnologie per la transizione energetica.
3. Il Programma prevede la realizzazione di Progetti di Innovazione Collaborativa, da costruire attorno ad apparati e strumenti sperimentali come prototipi, impianti pilota, dimostratori e soluzioni avanzate di simulazione, testing e validazione nel settore della transizione energetica. Gli apparati e gli strumenti sperimentali individuati, inclusi beni e servizi ad essi funzionali, saranno acquisiti da Sardegna Ricerche e messi a disposizione degli operatori del territorio per attività di ricerca e sviluppo, formazione e trasferimento tecnologico.
4. I PIC saranno localizzati presso le strutture della Piattaforma Energie rinnovabili di Sardegna Ricerche nella zona industriale di Macchiareddu. I risultati di tutte le attività sperimentali saranno resi disponibili alle imprese partecipanti, nonché a quelle che ne faranno richiesta.

ART. 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA

1. La dotazione finanziaria complessiva attivata è pari a € 1.500.000,00 a valere sul Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027, Azione 1.1.1.
2. La dotazione finanziaria potrà essere variata in riduzione o in aumento in ragione delle richieste pervenute e della relativa disponibilità.

ART. 3 – DURATA E RICADUTE DEL PROGETTO

1. La durata minima dei progetti è di 6 mesi e la massima di 36 mesi. Il termine ultimo di conclusione non potrà superare il 31.10.2029.
2. I Progetti di cui al presente Programma concorrono al raggiungimento dei target definiti dal PR Sardegna FESR 2021-2027, Priorità 1 Azione 1.1.1. Gli indicatori di output e di risultato sono riportati nelle tabelle seguenti.

Azione 1.1.1– Rafforzamento dell'ecosistema regionale della ricerca, mediante supporto all'attività di ricerca delle imprese nei settori della S3

Denominazione indicatore di output	Codice indicatore	Unità di misura
Valore nominale delle attrezzature di ricerca e di innovazione	RCO08	In euro
Imprese che collaborano con organizzazioni di ricerca	RCO10	N. imprese

Denominazione indicatore di risultato	Codice indicatore	Unità di misura
Piccole e medie imprese (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi	RCR03	N. imprese

ART. 4 – CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA E DEI PROGETTI

1. Il Programma prevede la realizzazione di Progetti di Innovazione Collaborativa, costruiti intorno alle tematiche della transizione energetica, e riconducibili all'area di specializzazione "Reti Intelligenti per la gestione efficiente dell'energia" della Strategia di specializzazione intelligente regionale (S3). La S3 è scaricabile dalla seguente pagina web: <https://s3.regione.sardegna.it/s3/programmazione-2021-2027/strategia-21-27>.
2. L'elemento centrale di ciascun PIC saranno uno o più apparati e strumenti sperimentali, da acquisire e localizzare presso la Piattaforma Energie rinnovabili di Sardegna Ricerche.
3. I PIC dovranno essere coerenti con:
 - il PR FESR 2021-2027 nelle sue declinazioni strategiche in Obiettivo specifico, Azione di riferimento, pertinenti settori di intervento e indicatori di output e risultato;
 - la strategia, i contenuti e gli obiettivi della S3 regionale - Area di specializzazione "Reti intelligenti per la gestione efficiente dell'energia", con particolare riguardo alle tecnologie per la transizione energetica;
 - la Strategia regionale di sviluppo sostenibile e la Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici.

4. I PIC selezionati dovranno garantire:

- l'accessibilità per le persone con disabilità, della parità di genere e del rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 73, c.1, del Reg. (UE) 2021/1060);
- il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, assicurando l'applicazione della pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale e gli standard di settore secondo le disposizioni esplicitate nel Rapporto Ambientale del PR Sardegna FESR 2021-2027, unitamente, ove applicabile, agli adempimenti in materia di *climate proofing* per l'immunizzazione dagli effetti del cambiamento climatico di cui all'art. 73, c.2, lett. j del Regolamento (UE) n. 2021/1060 (come dichiarato nell'Allegato B).

ART. 5 – FASI DEL PROGRAMMA

1. La procedura di costruzione dei PIC (e di selezione degli apparati e strumenti sperimentali da localizzare presso la Piattaforma Energie rinnovabili di Sardegna Ricerche) si articola nelle seguenti fasi:
 - a) **Pubblicazione dell'avviso per la raccolta di proposte progettuali:** Sardegna Ricerche pubblica un avviso, contestualmente alle presenti disposizioni attuative, per raccogliere proposte progettuali, da realizzarsi, presso la sede della Piattaforma Energie rinnovabili di Sardegna Ricerche.
 - b) **Presentazione delle proposte progettuali:** imprese, Organismi di Ricerca e altri enti, a prescindere dalla loro dimensione o localizzazione, presentano le loro proposte nelle modalità ed entro i termini specificati nell'Avviso Pubblico e nella restante documentazione relativa.
 - c) **Valutazione delle proposte progettuali:** Sardegna Ricerche esamina le proposte pervenute e seleziona quelle più rilevanti sulla base della qualità, del livello di innovazione, della fattibilità tecnica e della coerenza con i contenuti scientifici attesi dal bando, come meglio precisato all'art. 9 delle presenti disposizioni attuative.
 - d) **Pubblicazione delle proposte progettuali:** Sardegna Ricerche pubblica le proposte progettuali ritenute idonee in un'apposita sezione del proprio sito web.
 - e) **Manifestazione di interesse delle MPMI locali:** Le MPMI, con sede attiva o da attivare in Regione Sardegna, possono esprimere la propria manifestazione di interesse alla futura adesione ai PIC entro 45 giorni dalla data di pubblicazione delle proposte progettuali, scegliendo fino a un massimo di tre proposte e indicando un ordine di preferenza.

- f) **Adesione formale ai PIC:** Le proposte progettuali che ottengono il maggior riscontro da parte delle MPMI locali sono considerate prioritarie ai fini della definizione dei PIC. Sardegna Ricerche richiede alle MPMI interessate l'adesione formale, che comporta una partecipazione attiva al progetto. Un PIC può essere attivato solo con l'adesione di almeno tre MPMI locali. Il numero complessivo di PIC attivabili dipende dalle risorse finanziarie disponibili. Rimane valido il principio della "porta aperta": a ogni PIC attivato possono aderire Imprese, Organismi di Ricerca e altri enti indipendentemente da dimensione e collocazione geografica.
- g) **Definizione delle schede tecniche degli apparati e strumenti sperimentali:** Sardegna Ricerche attiva un tavolo tecnico con i partecipanti ad ogni PIC, eventualmente con il supporto di esperti, al fine di definire congiuntamente le schede tecniche degli apparati e degli strumenti sperimentali da acquisire e installare. Questa fase può includere attività formative specialistiche, in aula o presso siti di interesse, e si conclude con la redazione delle schede tecniche che saranno utilizzate per le successive procedure di gara.
- h) **Svolgimento delle procedure di gara:** In qualità di stazione appaltante, Sardegna Ricerche gestisce le procedure di gara per l'acquisizione degli apparati e strumenti sperimentali individuati, nel rispetto della pertinente normativa dell'UE e nazionale, nonché dei "Criteri di selezione delle operazioni" del PR Sardegna FESR 2021-2027.
- i) **Acquisizione, installazione e avviamento degli apparati e degli strumenti sperimentali:** Gli apparati e gli strumenti sperimentali vengono acquisiti, installati e messi in funzione.
- j) **Sviluppo delle attività sperimentali e formative:** Svolgimento di attività sperimentali, formative e dimostrative, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.
- k) **Conclusione del percorso e diffusione dei risultati:** Le attività si concludono con la valutazione dei risultati ottenuti e la loro diffusione.

ART. 6 – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1. Il Beneficiario ai sensi dell'art. 2, punto 9) del Regolamento (UE) 2021/1060 è Sardegna Ricerche, che partecipa alle attività e ne coordina lo svolgimento. Ulteriori partecipanti effettivi all'iniziativa, esclusivamente in termini di acquisizione e condivisione di conoscenze sono, innanzitutto, le MPMI locali che contribuiscono all'attivazione dei PIC e, in secondo luogo, le Grandi Imprese, gli Organismi di Ricerca (OdR) e tutti quei soggetti che aderiranno ai progetti partecipandovi fattivamente.
2. Possono presentare delle proposte progettuali (Art. 5, fase b: presentazione delle proposte progettuali, Allegato A) le imprese, gli Organismi di Ricerca e altri enti, a prescindere dalla loro dimensione o

localizzazione, regolarmente costituite e attive secondo la normativa vigente nel Paese di appartenenza, e iscritte al Registro delle Imprese o ad analogo registro professionale/commerciale previsto dalla relativa normativa nazionale.

3. Possono presentare manifestazione di interesse (Art. 5, fase e: Manifestazione di interesse delle MPMI locali, Allegato B) le MPMI iscritte e attive nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio territorialmente competente (oppure, in caso di libero professionista, di essere iscritto all'albo/elenco di appartenenza, titolare di partita IVA attiva e senza che siano in corso sospensioni), nei settori ammissibili come riportati nel riquadro dedicato della "Scheda di sintesi del Programma", che - oltre all'essere in regola con tutti gli obblighi normativi richiamati nell'Allegato B - possiedono, alla data della manifestazione di interesse, i seguenti requisiti:
 - avere una sede operativa in Sardegna o impegnarsi ad aprirne una entro 30 giorni dalla determinazione di attivazione del PIC;
 - essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese;
 - essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione (volontaria o giudiziale) e non essere sottoposte a procedure concorsuali o ad altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e ss. mm. ii.
4. Per i PIC ammessi alla fase di attuazione, le MPMI che hanno presentato manifestazione di interesse dovranno presentare la propria adesione formale, impegnandosi a garantire una partecipazione attiva e continuativa al Progetto, attraverso un coinvolgimento tempestivo, appropriato e documentabile nelle diverse fasi di realizzazione del PIC, attraverso un contributo effettivo ai processi decisionali, alle attività di ricerca e sviluppo, nonché alla valorizzazione dei risultati.
5. **Per l'attivazione di un PIC, il Programma richiede che vengano raggiunte almeno tre adesioni formali da parte di MPMI come definite all'Art. 6, c. 3.**
6. Una volta avviato un PIC, vigendo il principio della "porta aperta", possono aderire in ogni momento al progetto, sottoscrivendo l'Allegato C, in quanto possibili portatori di know how e conoscenze utili o di stimolo al suo sviluppo, oltre alle MPMI operanti in Sardegna che non hanno inizialmente presentato manifestazione di interesse, le Grandi Imprese, i liberi professionisti, i dipartimenti universitari, i centri di ricerca pubblici e privati operanti sia in Sardegna sia in contesti territoriali esterni alla Sardegna, nonché altri soggetti anche non operanti nella regione.

7. Nell'ambito delle presenti Disposizioni Attuative, i soggetti partecipanti, indipendentemente dall'essere MPMI, GI o OdR o altri enti pubblici, possono partecipare a più progetti.

ART. 7 – SPESE AMMISSIBILI

1. Gli interventi non prevedono erogazione né di aiuti di Stato né di alcuna forma di sostegno alle imprese partecipanti.
2. I costi, inclusi quelli per la realizzazione degli apparati/strumenti sperimentali e delle infrastrutture necessarie per il loro esercizio, sono a totale carico di Sardegna Ricerche.
3. Sono ammissibili tutti i costi funzionali al conseguimento delle finalità del progetto, come quelli relativi all'acquisizione, sviluppo, realizzazione e implementazione degli apparati e strumenti sperimentali sopra indicati, nonché i costi per consulenze specialistiche e per attività di formazione e trasferimento tecnologico strettamente connesse alla realizzazione del progetto. Restano ferme le regole generali e specifiche di ammissibilità della spesa di cui al Regolamento (UE) 2021/1060, al Regolamento (UE) 2021/1058 e al DPR 10 marzo 2025, n. 66. Tutti i costi sono a completo carico di Sardegna Ricerche. I partecipanti ai PIC non possono essere allo stesso tempo fornitori di beni e servizi o lavori, nell'ambito del PIC cui prendono parte.
4. I risultati finali e gli eventuali diritti di proprietà intellettuale resteranno proprietà di Sardegna Ricerche, ma saranno messi a disposizione delle imprese partecipanti e di chi ne farà richiesta, secondo criteri non discriminatori.

ART. 8 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Ai fini della partecipazione al programma è richiesta la disponibilità di:
 - a) casella di "posta elettronica certificata (PEC)", rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 aprile 2005, n. 97"¹;
 - b) "firma elettronica digitale", in corso di validità, del legale rappresentante rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004;

¹ La casella di posta elettronica certificata del soggetto incaricato di gestire la pratica deve essere indicata nell'apposita sezione.

2. Imprese e Organismi di Ricerca o altri enti presentano le proprie proposte progettuali inviando via PEC l'Allegato A – Proposta progettuale, compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente dal proponente, a partire dalle ore 09:00 del 27/04/2026 ed entro le ore 12:00 del 03/07/2026.
3. Sardegna Ricerche provvederà, entro 60 giorni dalla chiusura della procedura, a pubblicare le proposte valutate positivamente; l'esclusione delle altre sarà comunicata ai soggetti proponenti tramite PEC.
4. La manifestazione di interesse dovrà essere presentata da MPMI locali, come definite all'Art. 6, c. 3, entro 45 giorni consecutivi dalla pubblicazione nel sito web di Sardegna Ricerche delle proposte progettuali ritenute idonee per la costituzione dei PIC. Dovrà essere compilato, firmato digitalmente e inviato via PEC l'Allegato B – Manifestazione di interesse, che permetterà l'adesione fino a tre iniziative.
5. Successivamente alla formalizzazione di un PIC, vigendo il principio della "porta aperta", altri soggetti possono aderire formalmente in qualunque momento durante lo svolgimento del Programma, previo invio via PEC dell'Allegato C.
6. L'indirizzo per l'invio delle PEC è protocollo@cert.sardegnaricerche.it, specificando nell'oggetto "PIC Energia" e la fase di riferimento: proposta progettuale, manifestazione di interesse o richiesta di adesione.
7. La Domanda va presentata utilizzando uno degli allegati a seconda della tipologia di adesione (A, B o C).
8. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, è utilizzato da Sardegna Ricerche esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi all'iniziativa, nel rispetto della normativa applicabile.
9. Sardegna Ricerche verifica la veridicità delle dichiarazioni contenute nella Domanda.
10. La non veridicità dei dati dichiarati in sede di domanda può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della Domanda.
11. Sardegna Ricerche non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ART. 9 – SELEZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

- 1) Le proposte progettuali saranno selezionate sulla base di quanto pervenuto entro i termini indicati nelle presenti Disposizioni Attuative;
- 2) In una fase preliminare, le proposte progettuali saranno sottoposte a verifica da parte del personale della Piattaforma Energie rinnovabili, eventualmente supportato da esperti esterni, al fine di accertarne

la concreta fattibilità tecnica presso la struttura. A titolo esemplificativo e non esaustivo, saranno esaminati i seguenti aspetti:

- Disponibilità di spazi, infrastrutture e dotazioni tecnologiche: verifica della presenza, presso la Piattaforma Energie rinnovabili, degli spazi, delle apparecchiature e delle infrastrutture necessarie per la realizzazione delle attività previste;
- Compatibilità logistica: analisi delle dimensioni di eventuali prototipi o dispositivi da installare nei locali della Piattaforma e della loro compatibilità con gli spazi disponibili;
- Fornitura elettrica: valutazione della disponibilità e tipologia di alimentazione elettrica richiesta per il funzionamento dei prototipi o delle attrezzature previste;
- Disponibilità di gas tecnici: verifica della presenza, nonché dei livelli di pressione e portata, dei gas tecnici eventualmente necessari allo sviluppo delle attività progettuali;

Qualora vi siano i presupposti, la fase potrà includere un'interlocuzione con il proponente, volta a verificare la possibilità di adattamenti e modifiche della proposta, al fine di renderla realizzabile presso le strutture della Piattaforma Energie rinnovabili.

La verifica si conclude con un giudizio di fattibilità o non fattibilità della proposta progettuale, dove la fattibilità costituisce condizione necessaria per l'accesso alla successiva fase di valutazione tecnico-scientifica.

- 3) Sardegna Ricerche valuterà le proposte pervenute che abbiano superato la fase di verifica di fattibilità secondo i seguenti criteri:

Criterio di valutazione	Descrizione ed eventuali sub-criteri	Punteggio massimo
A. Validità tecnico - scientifica	Chiarezza e pertinenza degli obiettivi con particolare riferimento alle tematiche della transizione energetica	14
	Potenzialità innovativa rispetto allo stato dell'arte	18
	Capacità di sviluppare innovazioni trasferibili al sistema produttivo	16
B. Ricadute del Progetto nel territorio regionale	Prospettive di scalabilità tecnica e commerciale dell'output	16
	Entità e qualità delle ricadute economiche dirette e indirette	16
	Capacità di generare ricadute trasversali su altri ambiti della S3	13
C. Sostenibilità ambientale	Capacità della ricerca e innovazione di contribuire in modo sostanziale a uno o più degli obiettivi ambientali definiti dalla UE nel Reg. (UE) 2020/852, senza arrecare danno significativo agli altri	2
	Presenza di valutazioni del ciclo di vita di prodotti, processi e servizi connessi con l'oggetto della ricerca e innovazione (LCA, LCC, Carbon footprint di prodotto ISO 14067, Water footprint di prodotto, processo o servizio ISO 14046) per garantire il minimo impatto ambientale lungo il ciclo di vita, compresi interventi di mitigazione degli impatti non eliminabili	1
	Acquisto di prodotti (comprese strumentazioni e attrezzature) e servizi, funzionali alla ricerca e innovazione, con requisiti ecologici (CAM, criteri comuni europei, prodotti	1

	con etichettature di Tipo I, ecc.), ulteriori rispetto a quanto obbligatoriamente richiesto per il rispetto del principio DNSH	
	Adozione di sistemi di gestione ambientale e/o sistemi di gestione dell'energia da parte delle PMI	1
D. Parità di genere	Possesso di certificazione di genere /gender equality plan / Bilancio di genere per le Imprese, per le Università ed Enti di ricerca pubblici proponenti.	2
TOTALE		100

Saranno pubblicate le proposte progettuali:

- a) coerenti con la strategia, i contenuti e gli obiettivi della S3 regionale - Area di specializzazione "Reti intelligenti per la gestione efficiente dell'energia", con particolare riguardo alle tecnologie per la transizione energetica;
- b) che raggiungeranno un punteggio pari ad almeno 60 punti

ART. 10 – AVVIO DEI PROGETTI

- 1) I progetti selezionati da Sardegna Ricerche saranno sottoposti all'interesse delle MPMI locali che si esprimeranno presentando apposita manifestazione di interesse (art. 5, fase e).
- 2) Sulla base delle manifestazioni di interesse espresse dalle imprese sarà predisposta una graduatoria dei progetti, attribuendo 3 punti alla prima scelta, 2 punti alla seconda e 1 punto alla terza. In caso di parità di punteggio, avranno priorità i progetti con il maggior numero complessivo di adesioni e, successivamente, qualora permanga la parità, la decisione finale sarà assunta sulla base del punteggio precedentemente attribuito secondo i criteri previsti dall'articolo 9.
- 3) Le MPMI che hanno presentato manifestazione di interesse dovranno formalizzare la propria partecipazione, impegnandosi a garantire una partecipazione attiva al Progetto.
- 4) Dopo l'attivazione formale e l'avvio dei progetti ulteriori soggetti potranno aderire ai PIC, indipendentemente dalla loro dimensione o localizzazione.
- 5) I progetti verranno avviati progressivamente fino all'esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.

ART. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del procedimento è individuato nel dott. ing. Fabio Serra dell'ufficio Energie Rinnovabili Macchiareddu (ERM).

ART. 12 – MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI

1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 della legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. può essere esercitato mediante motivata istanza inviata all'indirizzo PEC protocollo@cert.sardegna ricerche.it, inserendo nell'oggetto la dicitura "PIC Energia".

ART. 13 – INFORMATIVA A TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il trattamento dei dati forniti dai soggetti coinvolti nel procedimento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dei procedimenti amministrativi ad esso inerenti e viene effettuato nel rispetto delle previsioni dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
2. Sardegna Ricerche è titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti ai sensi dell'articolo 24 del GDPR in riferimento alle attività previste dal presente Programma.
3. Ai fini della partecipazione al Programma, si deve dichiarare di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di cui all'Appendice 3 alle presenti Disposizioni Attuative.

ART. 14 – PUNTO DI CONTATTO UE

1. È istituito il Punto di contatto qualificato garante dell'attuazione e applicazione della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea nonché della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Per la presentazione di reclami e segnalazione si rinvia al link sottoindicato: www.sardegnaprogrammazione.it/programmi/fesr/articolo/punto-di-contatto-ue.

ART. 15 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Fermo il rinvio alle previsioni contenute nel presente Programma, le controversie che intervengano nella fase esecutiva del rapporto sono demandate al giudice ordinario; il foro competente è individuato in quello di Cagliari.

ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Programma è pubblicato sul sito internet istituzionale di Sardegna Ricerche, nella sezione Bandi.
2. Con le medesime modalità saranno pubblicate eventuali modifiche, aggiornamenti e chiarimenti sulla procedura.
3. La pubblicazione del presente Programma e di tutti gli atti relativi alla presente procedura sul sito sopra indicato ha valore di notifica nei confronti degli interessati.

Tutte le informazioni concernenti il presente Programma e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico amministrativo possono essere richiesti al responsabile di procedimento di cui all'art. 11 all'indirizzo PEC: protocollo@cert.sardegna ricerche.it

Ai fini della corretta assegnazione delle richieste nell'ambito dei programmi gestiti dal settore ERM, ciascuna istanza dovrà riportare nell'oggetto la seguente dicitura: "PIC Energia".

4. Alle richieste di chiarimento verrà data risposta in forma anonima a mezzo pubblicazione di appositi chiarimenti (F.A.Q.) sul sito internet di Sardegna Ricerche nella pagina relativa al Programma in oggetto, e al fine di garantire trasparenza e *par condicio* tra i concorrenti.
5. Per quanto non espressamente previsto dal Programma si rinvia alle norme europee, nazionali e regionali vigenti.

ALLEGATI

Allegato A – Proposta Progettuale

Allegato B – Manifestazione di interesse

Allegato C – Richiesta di adesione

APPENDICE 1 – DEFINIZIONI

1. Si applicano le seguenti definizioni:

- per «**PMI**» si intende piccola e media impresa (intendendo nella piccola anche la microimpresa), come da Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE;
- per «**MPMI**» si intende micro, piccola e media impresa;
- per «**impresa**» si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Nell'ambito di tale definizione è considerata impresa l'associazione iscritta nell'elenco regionale o nazionale delle associazioni riconosciute oppure nel registro delle persone giuridiche, in possesso di una posizione IVA. Ovvero, è considerata impresa l'attività libero professionale a prescindere dall'iscrizione in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica Amministrazione, salvo nel caso in cui tale iscrizione costituisca condizione indispensabile per l'esercizio (quindi titolari di partita IVA attiva e senza che siano in corso sospensioni) dell'attività economica per la quale è presentata domanda;
- **operazione**: un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati nell'ambito dei programmi in questione. Nel contesto della presente iniziativa, l'operazione è costituita dall'insieme degli acquisti effettuati da Sardegna Ricerche con avvio dalla data della prima determinazione a contrarre e conclusione alla data di emissione dell'ultimo certificato di regolare esecuzione;
- per «**Organismo di ricerca e di diffusione delle conoscenze**» o «**Organismo di ricerca**» si intende un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di conoscenze, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca) indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza determinante su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati da essa generati;
- per «**progetto di R&S**» si intende un'operazione che comprende attività rientranti in una o più categorie di ricerca e sviluppo ai sensi della presente disciplina, finalizzata a svolgere una funzione indivisibile di natura economica, scientifica o tecnica precisa con obiettivi chiaramente predefiniti. Un progetto di R&S può consistere in diversi pacchetti di lavoro, attività o servizi e include obiettivi chiari, attività da svolgere per conseguire tali obiettivi (compresi i relativi costi previsti), e prestazioni concrete da fornire per individuare i risultati di tali attività e confrontarli con i relativi obiettivi. Quando due o più progetti di R&S non sono nettamente separabili uno dall'altro e in particolare quando non hanno - separatamente - probabilità di successo tecnologico, essi sono considerati un unico progetto;
- per «**collaborazione effettiva**» si intende la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;
- per «**ricerca industriale**» si intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (tra cui industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud). La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
- per «**sviluppo sperimentale**» si intende l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di



SARDIGNA CHIRCAS
SARDEGNA RICERCHE



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi i prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (tra cui industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersecurity, i big data e le tecnologie cloud o hedge). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

- per «**unità locale**» si intende l'impianto operativo o amministrativo-gestionale (es. laboratorio, officina, stabilimento, magazzino, deposito, ufficio, negozio, filiale, agenzia, etc.), ubicata in luogo diverso da quello della sede legale, nella quale si esercita stabilmente una o più attività specifiche tra quelle dell'impresa;
- «**Principio DNSH**»: il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (“Do No Significant Harm”) definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, e precisato nella Comunicazione della Commissione (C/2023/111) “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”.

APPENDICE 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

La normativa applicabile, alla data di approvazione del presente Programma, è la seguente:

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26 ottobre 2012;

Regolamento (UE) 2021/1060 del parlamento europeo e del consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027 vigente con i relativi allegati approvato con la Decisione C (2024)6563 del 12 settembre 2024;

Deliberazione della Giunta Regionale 37/46 del 25.09.2024 di presa d'atto della citata Decisione C(2024)6563 di approvazione;

Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/34 del 6.11.2024 "Linee guida in materia di misure di sostegno alle imprese per il ciclo di programmazione 2024-2029";

Criteri di selezione delle operazioni del PR Sardegna FESR 2021-2027 approvati mediante consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza in data 3.12.2024, ai sensi dell'articolo 40 (par.2, lett.a) del Regolamento (UE) n. 2021/1060;

Sistema di Gestione e Controllo del PR Sardegna FESR 2021-2027, approvato con Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 878 del 05.12.2024;

Deliberazione della Giunta Regionale n 4/16 del 22.01.2025: "Programmazione Unitaria 2024-2029. PR Sardegna FESR 2021-2027 - PN JTF Italia 2021-2027. Direttive di attuazione per il sostegno alle imprese attraverso Contratti di investimento";

Deliberazione della Giunta Regionale n 15/17 del 19.03.2025: "Programmazione Unitaria 2024-2029. PR Sardegna FESR 2021-2027. Direttive di attuazione per il sostegno alle imprese per Investimenti Semplici in Beni e/o Servizi (ISBS)";

Deliberazione della Giunta Regionale n 15/16 del 19.03.2025 – PR Sardegna FESR 2021-2027 – Governance e costituzione degli Strumenti finanziari. Approvazione preliminare delle Direttive;

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss. mm. ii. e in particolare l'Allegato I per la definizione di MPMI (di seguito "GBER") pubblicato sulla G.U.U.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014;

Regolamento (UE) n. 1589/2015 del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

DPR n. 22 del 05 febbraio 2018 recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) (superato dal DPR sottoindicato);

DPR n. 66 del 10 marzo 2025, "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti)";

Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027 (in vigore dal 23 maggio 2025);

Piano Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) Italia – dicembre 2019;

Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale - recante il "Principio chi inquina paga";

Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 – recante il principio "Do no significant harm" - DNSH;

Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

Comunicazione della Commissione Europea (C/2023/111) del 11 ottobre 2023 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 maggio 2024, n. 22 "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)";

Comunicazione della Commissione europea 2021/C 373/01 "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027";

Legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche";

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. ii. ;

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'Articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/56 dell'8 ottobre 2021 di approvazione della Strategia regionale di sviluppo sostenibile;

Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/71 del 22 maggio 2024 di approvazione della Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici;

Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/36 del 30 settembre 2022 di approvazione dell'aggiornamento della Strategia di Specializzazione Intelligente della Sardegna;

L.R. 30 giugno 2013, n. 10 come modificata dall'art. 33 della L.R. 17/2021;

L.R. 13 aprile 2016, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018" (legge di stabilità 2016);

Comunicazione della Commissione 2022/C 414/01 "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione";

Regolamento (UE) n. 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;

Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce il Programma InvestEU che modifica il Regolamento (UE) 2015/1017;

Regolamento (UE) 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014;

Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7 - Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna;

Programma Regionale FESR 2021-2027. Presa d'atto della proposta di programma e mandato a negoziare Sardegna 21-27;

Deliberazione della Giunta Regionale 17/23 del 4 aprile 2025 - Programmazione Unitaria 2024-2029. PR Sardegna FESR 2021-2027. Direttive di attuazione per il sostegno alle imprese per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione (RSI). Approvazione preliminare.



SARDIGNA CHIRCAS
SARDEGNA RICERCHE



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Deliberazione della Giunta Regionale 26/18 del 14 maggio 2025 - Programmazione Unitaria 2024-2029. PR Sardegna FESR 2021-2027. Direttive di attuazione per il sostegno alle imprese per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione (RSI). Approvazione definitiva.

Determinazione della Direttrice Generale di Sardegna Ricerche n. DET DG 221/2026 ERM del 20/04/2026 che approva le presenti Disposizioni Attuative e i relativi allegati.

APPENDICE 3 – PRIVACY – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA ai sensi dell'articolo 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679

Gentile, interessata/o,

Il Titolare del trattamento, in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679, D. Lgs. 196/2003 e D.Lgs.101/2018) intende spiegarti in maniera semplice e chiara

1. perché trattiamo i tuoi dati personali;
2. quali dati personali trattiamo;
3. chi tratta i tuoi dati personali;
4. come trattiamo i tuoi dati personali e per quanto tempo li conserviamo;
5. come puoi esercitare i tuoi diritti relativamente al trattamento dei dati personali.



TITOLARE DEL TRATTAMENTO è Sardegna Ricerche, via Palabanda n. 9 – 09123 Cagliari, nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore info@sardegna ricerche.it o protocollo@cert.sardegna ricerche.it.

La presente Informativa viene resa per il trattamento dei dati raccolti nell'ambito del Programma "Progetti di innovazione collaborativa nella Piattaforma Energie rinnovabili".



PERCHÈ SARDEGNA RICERCHE TRATTA I TUOI DATI

I tuoi dati personali sono trattati, **senza necessità di acquisire il tuo consenso**, per le seguenti finalità:

- poter svolgere le funzioni amministrative tecniche e di controllo nell'ambito dei compiti istituzionali assegnati dalla legge;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un Regolamento, dalla normativa europea o da un ordine dell'Autorità;
- permetterti di fruire dei servizi da te richiesti;
- poter esercitare i diritti del Titolare, ad esempio, in sede giudiziaria;
- per attività di informazione e comunicazione istituzionale.

Solo **previo tuo specifico consenso e con il diritto di poterlo revocare in qualsiasi momento**, per le seguenti altre finalità:

- inviarti via e-mail sondaggi di opinione e di gradimento, newsletter e/o inviti ad eventi o iscriverti ad eventi di cui è parte o che organizza il Titolare o per consentire una comunicazione diretta con te.

Base giuridica del trattamento

Trattiamo i tuoi dati lecitamente:

- perché è necessario all'esecuzione di un contratto di cui Sei parte come interessato o perché è necessario per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate a seguito di una Tua richiesta - art. 6, paragrafo 1, lett. b) del Regolamento;

- perché è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetta Sardegna ricerche, in qualità di titolare del trattamento: art. 6, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento;
- perché è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita Sardegna Ricerche, in qualità di titolare del trattamento - art. 6, paragrafo 1, lett. e) del Regolamento.



QUALI DATI TRATTA SARDEGNA RICERCHE

Nell'esercizio delle proprie funzioni, e nell'ambito delle finalità indicate, il Titolare tratta i seguenti dati:

- dati personali, rappresentati da qualsiasi informazione riguardante la persona fisica, identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, tramite riferimento a qualunque altra informazione, compreso un numero di identificazione personale (es. nome, cognome, indirizzo di residenza, indirizzo e-mail, numero di telefono);
- categorie particolari di dati personali nei limiti e secondo la disciplina prevista dall'articolo 9 del Regolamento UE n. 2016/679;
- dati personali relativi a condanne penali e reati nei limiti e secondo la disciplina prevista dall'articolo 10 del Regolamento UE n. 2016/679;
 - dati personali provenienti da fonti accessibili al pubblico o acquisiti non direttamente da te; in tale ipotesi ti verrà indicata la fonte da cui hanno avuto origine i dati.

I dati a Te richiesti devono essere forniti obbligatoriamente in quanto necessari per l'erogazione del relativo servizio richiesto e, comunque, per il raggiungimento delle finalità istituzionali assegnate dalla legge. Il rifiuto di fornire i dati obbligatori comporta per l'Ente l'impossibilità di eseguire le prestazioni e i compiti per i quali tali dati sono necessari.



CHI TRATTA I TUOI DATI

I tuoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità a Te comunicate a:

- dipendenti e/o collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati del trattamento e/o amministratori di sistema;
- pubbliche amministrazioni e soggetti terzi (liberi professionisti, società) cui è stata affidata la fornitura di servizi per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento.

I tuoi dati possono essere comunicati o resi disponibili, senza necessità del tuo consenso, a organi di controllo, forze dell'ordine o magistratura, altre pubbliche amministrazioni nei casi previsti dalla legge per finalità istituzionali e in qualità di autonomi titolari del trattamento. I tuoi dati possono essere trattati da organismi di audit e di controllo dell'Unione Europea, nazionali e regionali nei casi previsti dalla normativa vigente.

Alcuni dati personali sono resi pubblici nei casi previsti dalla legge per finalità di trasparenza o di pubblicità legale.



COME TRATTIAMO I TUOI DATI E LI CONSERVIAMO

Il trattamento dei tuoi dati personali è realizzato con modalità elettroniche per mezzo delle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato. Nell'ipotesi in cui il trattamento preveda un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, il Titolare ti informerà in merito alla logica utilizzata e alle conseguenze del trattamento per l'interessato con specifica informativa.



PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI

Sardigna Ricerche tratterà i tuoi dati personali per il tempo necessario all'espletamento dell'intera procedura per adempiere alle finalità a te comunicate. Successivamente verranno conservati in esecuzione degli obblighi di legge, per finalità di tipo amministrativo e fiscale, per l'adempimento di obblighi legali del Titolare, per far valere o difendere un proprio diritto (10 anni dal termine del rapporto).



TRASFERIMENTO DEI DATI IN ALTRI PAESI

Il Titolare ti informa che l'eventuale trasferimento dei tuoi dati in Paesi extra UE ti sarà comunicato con specifica informativa.



COME PUOI ESERCITARE I TUOI DIRITTI

Il Titolare ti informa che, in qualità di soggetto interessato, ti spettano i seguenti diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.):

- il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei tuoi dati personali e, in tal caso, ottenere l'accesso e alle informazioni di cui all'art. 15 del G.D.P.R.;
- il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica e l'integrazione dei tuoi dati personali incompleti;
- il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei tuoi dati personali;
- il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei tuoi dati personali;
- il diritto alla portabilità dei dati, ovvero il diritto di ricevere i tuoi dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile per trasmetterli ad altro titolare o – se tecnicamente fattibile – di ottenere la trasmissione diretta da parte del Titolare ad altro titolare dei dati;
- il diritto di opposizione al trattamento dei tuoi dati personali;
- il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Puoi esercitare i tuoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento utilizzando il modello scaricabile al seguente link: https://www.sardegna ricerche.it/documenti/13_398_20231128113236.rtf oppure inviando una raccomandata A.R. all'indirizzo: Sardegna Ricerche, via Palabanda n.9 – 09123 Cagliari; oppure inviando una e-mail all'indirizzo: info@sardegna ricerche.it.



Per informazioni in merito ai tuoi diritti in materia di protezione dei dati personali puoi contattare il **Responsabile per la protezione dei dati di Sardegna Ricerche** al seguente riferimento: rpd@sardegna ricerche.it.